

LA *LEX SPORTIVA**

STEFANO BASTIANON**

Sommario

1. Premessa. – 2. *La lex sportiva* e il diritto dello sport. – 2.1. La nozione di *lex sportiva*. – 2.2. Le varie teorie sul contenuto della *lex sportiva*. – 3. La giurisprudenza del CAS. – 4. *La lex sportiva* tra CAS e diritto dell'Unione europea. – 5. I rapporti tra il diritto dell'Unione europea e lo sport.

Abstract

The paper aims to provide a quick overview of the relationship between lex sportiva and the activity of the Court of Arbitration for Sport (CAS) in Lausanne, on the one hand, and EU law, on the other. This inquiry cannot be separated from a brief survey of the main aspects related to the problems of defining the term "lex sportiva"

Suggerimento di citazione

S. BASTIANON, *La lex sportiva*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 1/2021. Disponibile in: <http://www.osservatoriosullefonti.it>

* Il contributo costituisce la rielaborazione della relazione tenuta al webinar *L'impatto delle dinamiche transnazionali sui sistemi normativi* svoltosi il 23 novembre 2020 e organizzato dall'Università di Pisa, con le associazioni DPCE e AIPC, nell'ambito del Progetto di ricerca di Ateneo 2018-2019 su *Diritto senza politica. Le forme della produzione giuridica nell'epoca transnazionale*.

** Professore associato di Diritto dell'Unione europea presso l'Università degli Studi di Bergamo. Contatto: stefano.bastianon@unibg.it

1. Premessa

Il tema del presente intervento – la *lex sportiva* – costituisce l’oggetto di numerosi studi e ricerche da parte della dottrina, sia italiana, sia straniera¹. In via di prima approssimazione si può dire che, pur nella loro eterogeneità, tali studi sono accomunati dal fatto di ritenere il termine *lex sportiva* di difficile definizione, tanto da indurre praticamente ciascun Autore a fornire una propria, autonoma definizione di tale concetto. Inoltre, tale situazione di incertezza definitoria risulta ancor più enfatizzata dall’assenza di un consenso unanime sulla effettiva esistenza di un autonomo settore del diritto qualificabile come “diritto sportivo” all’interno del quale la *lex sportiva* troverebbe la sua naturale collocazione. Allo stato attuale dell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, pertanto, si può affermare che la *lex sportiva* costituisce un personaggio in cerca d’autore di pirandelliana memoria o, forse meglio, un concetto ancora in cerca di sé stesso e della propria vera identità.

Rinviando ai numerosi lavori che hanno affrontato *ex professo* il tema della *lex sportiva* sotto il profilo strettamente teorico-dogmatico, il presente contributo mira, molto più semplicemente, a fornire un veloce quadro di insieme dei rapporti tra *lex sportiva* e l’attività della *Court of Arbitration for Sport* (CAS) di Losanna, da un lato, e il diritto dell’Unione europea, dall’altro. Tale prospettiva di indagine, ovviamente, non può prescindere da una seppur veloce ricognizione dei principali aspetti legati ai problemi di definizione del termine *lex sportiva*.

2. La *lex sportiva* e il diritto dello sport

Il termine *lex sportiva*, seppur divenuta di uso molto frequente, si segnala innanzitutto per la sua non correttezza grammaticale, posto che nella lingua latina non si riviene l’aggettivo *sportivus*.

Tale espressione, tuttavia, presenta un indubbio *appeal* per tutti coloro che si cimentano nella singolare, e forse impossibile, missione di fornire una definizione di *lex sportiva* in quanto quest’ultima presenta una forte assonanza con la ben più nota, e fors’anche concreta, nozione di *lex mercatoria* intesa come l’insieme dei principi generalmente riconosciuti nel campo del commercio internazionale. Ed infatti, seppur con diverse intensità e sfumature, l’utilizzo della locuzione *lex sportiva* mira a rivendicare proprio l’esistenza di un *corpus* di regole giuridiche universalmente accettate in ambito sportivo ed in grado di disciplinare (anche autonomamente²) i rapporti sportivi.

¹ Per un primo inquadramento, oltre agli Autori citati nelle note seguenti, si veda R.C.R. SIEKMANN, J. SOEK, *Lex Sportiva. What Is Sports Law?*, Springer, The Hague, 2012; S.M. CARBONE, *Il contributo della lex mercatoria alla precisazione della lex sportiva*, in E. GREPPI, M. VELLANO (a cura di), *Diritto internazionale dello sport*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 241.

Senonché, anche prescindendo dalla legittimità e dalla stessa opportunità di una siffatta aspirazione, l'uso del termine *lex sportiva* solleva a livello teorico-dogmatico un duplice ordine di problemi. Il primo attiene essenzialmente al tema della stessa configurabilità di un settore giuridico qualificabile come diritto sportivo (o diritto dello sport); il secondo, invece, riguarda più direttamente il tema della corretta individuazione del contenuto e delle fonti della *lex sportiva*.

2.1 La nozione di *lex sportiva*

Il tema del se, ed eventualmente a quali condizioni, il diritto sportivo possa essere qualificato come un autonomo settore del diritto, distinto dagli altri e ben più noti settori giuridici, costituisce oggetto di accesi dibattiti dottrinali.

Secondo una certa corrente di pensiero il diritto sportivo non godrebbe di alcuna autonomia, posto che ciò che si suole chiamare diritto sportivo altro non sarebbe che la mera applicazione ai rapporti sportivi dei normali principi e delle normali regole degli altri settori del diritto. A seconda dei casi, pertanto, vi potrà essere l'applicazione ai rapporti sportivi delle ordinarie regole del diritto commerciale, del diritto del lavoro e, sul piano europeo, del diritto dell'Unione europea.

Da questo angolo di visuale l'esperienza europea si rivela particolarmente interessante. Nel contesto del diritto dell'Unione europea, infatti, sebbene la Corte di giustizia si sia occupata di rapporti giuridici sportivi sin dagli anni Settanta ed ora, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona l'Unione europea disponga di una specifica competenza (ancorché soltanto di coordinamento e sostegno delle politiche nazionali) in materia di sport, non esiste un *corpus* di regole *ad hoc* che disciplinano il fenomeno sportivo. In effetti, se si analizzano tutte le sentenze della Corte di giustizia in materia di sport si nota chiaramente che le stesse hanno ad oggetto il tema dell'applicazione dei tradizionali principi del diritto europeo (in materia di libera circolazione delle persone, concorrenza, diretta applicabilità, ecc.) al settore sportivo. Proprio per tale motivo ritengo che sia più corretto utilizzare l'espressione "diritto europeo dello sport" piuttosto che quella di "diritto sportivo europeo". Mentre la prima ha il pregio di evidenziare che si tratta di norme che appartengono al diritto europeo seppur applicate ai rapporti sportivi, la seconda potrebbe lasciare intendere l'esistenza di un autonomo *corpus* di regole appartenenti al diritto sportivo di origine europea.

Secondo un'altra corrente di pensiero, per contro, una volta riconosciuta l'esistenza di un autonomo ordinamento giuridico sportivo, tanto in ambito nazionale quanto in ambito internazionale, l'insieme di regole sportive contenute nei regolamenti e negli statuti delle varie federazioni sportive, nazionali, europee ed internazionali, costituirebbero l'essenza stessa del diritto sportivo.

Tale particolare settore del diritto assumerebbe, tuttavia, caratteristiche del tutto particolari principalmente in ragione del fatto che in esso coesisterebbero due anime: una pubblica, l'altra privata. Una delle principali caratteristiche delle norme sportive, infatti, è rappresentata dal fatto che, accanto a regole di origine statale o interstatale convivono (seppur non sempre in modo idilliaco) regole di origine privata (sia a livello nazionale che a livello europeo ed internazionale). Ed è proprio questa peculiarità, che non riguarda soltanto le fonti del diritto sportivo, ma anche le istituzioni, che ha spinto una certa parte della dottrina a sottolineare la natura transnazionale del diritto sportivo e, secondo alcuni Autori, a considerare il diritto sportivo addirittura come il paradigma di un diritto globale in quanto «*sports rules (...) are applied across the entire world, they involve both international and domestic levels and they directly affect individuals*»².

Da questo angolo di visuale, l'esempio della disciplina contro il *doping* si rivela emblematico. Sul versante privatistico, le principali fonti normative sono costituite dalle regole dettate dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO) a livello internazionale e dai singoli Comitati Olimpici Nazionali (CON) a livello nazionale³. Per quanto riguarda, invece, il versante pubblicistico, si può menzionare, a livello interstatale, la Convenzione antidoping di Strasburgo del 1989 predisposta dal Consiglio d'Europa⁴ e la Convenzione dell'UNESCO contro il *doping* nello sport del 2007⁵; mentre, a livello nazionale, possono citarsi i vari atti legislativi in materia di *doping* che alcuni Stati hanno approvato in aggiunta al recepimento delle norme di origine internazionale prima richiamate⁶. A rendere ancor più singolare questa compresenza di fonti ed istituzioni pubbliche e private, nazionali ed interstatali contribuisce l'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e l'associato Codice mondiale antidoping. La WADA è un'istituzione a composizione mista pubblico-privata costituita per volere del CIO, di varie organizzazioni intergovernative e dei governi nazionali e rappresenta il massimo referente a livello mondiale della lotta al *doping*, sia per i

² L. CASINI, *The making of a lex sportiva by the Court of arbitration for sport*, in *GLJ*, 5/2011, p. 1317. Si veda, altresì, A. Duval, *The Olympic Charter: A Transnational Constitution Without a State?*, in *JLS*, 2018, p. 245-269, nonché, del medesimo Autore, *What Lex Sportiva Tells You About Transnational Law*, consultabile su https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3400656

³ A tali fonti M. COCCIA, *La lotta internazionale al doping*, in *Diritto internazionale dello sport*, cit., p. 175 aggiunge anche "le norme, sempre di natura privatistica, emanate dalle organizzazioni sportive che si collocano al di fuori del Movimento olimpico, quali in particolare le leghe professionistiche americane".

⁴ www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/135

⁵ www.sport.governo.it/it/attivita-istituzionale-e-internazionale/prevenzione-del-doping/normativa.

⁶ Per quanto riguarda l'Italia, v. la legge 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" che ha attribuito al doping rilevanza penale.

Comitati olimpici nazionali che per le federazioni sportive internazionali. E' retta da un *Foundation Board* che ai sensi dell'art. 6 dell'atto costitutivo della WADA prevede espressamente che «*a maximum of 18 members will be appointed by the Olympic Movement (...)*», mentre «*a maximum of 18 members will be appointed by the intergovernmental organizations, governments, public authorities or other public bodies involved in the fight against doping in sport*». Inoltre, al fine di garantire sempre la parità tra la componente privatistica e quella pubblicistica, è altresì previsto che «*in the appointment of members the proportion of representatives for each category/region will be respected as much as possible*». Questa natura mista (o ibrida) pubblico-privata si riscontra non solo a livello istituzionale (WADA), ma anche a livello normativo. Ad esempio, la Convenzione UNESCO contro il doping nello sport rinvia esplicitamente (art. 4, par. 3) alla lista delle sostanze proibite approvati dalla WADA e di cui al Codice mondiale antidoping; in senso analogo, alla Convenzione antidoping del Consiglio d'Europa è allegata una lista di sostanze proibite aggiornata periodicamente da un apposito Gruppo di osservazione il cui contenuto riproduce pedissequamente quello di cui alla *Prohibited list* elaborata e costantemente aggiornata dalla WADA. Si assiste in tal modo ad una sorta di contaminazione di fonti di natura tipicamente pubblica con fonti di natura mista (o ibrida), tanto da poter ipotizzare un certo grado di "ibridizzazione" di alcune regole sportive tradizionalmente classificate di fonte pubblicistica (interstatale).

2.2 Le varie teorie sul contenuto della *lex sportiva*

È in tale panorama dottrinale e normativo particolarmente complesso e variegato che si inserisce l'associato tema della concreta e corretta individuazione di un *corpus* di regole qualificabile come *lex sportiva*. Come già anticipato, sotto il profilo della definizione dei contenuti della *lex sportiva* si registra la più assoluta anarchia.

Secondo alcuni Autori la *lex sportiva* si identificherebbe *tout court* con la giurisprudenza del CAS. A sostegno di tale impostazione si afferma che dalla lettura dei vari lodi arbitrali del CAS emerge chiaramente che sovente gli arbitri richiamano precedenti lodi e che le parti stesse utilizzano le precedenti decisioni del CAS per supportare le proprie allegazioni ed argomentazioni⁷. I principali limiti di tale nozione sono rappresentati dal fatto che i lodi del CAS non sono soggetti alla regola dello *stare decisis* e, quindi, non esiste il principio del precedente vincolante tipico dei sistemi giuridici di *common law*; inoltre, non può essere trascurato il fatto che il CAS non opera in un vuoto pneumatico e, quando decide le controversie sottoposte al suo esame, applica ed interpreta le

⁷ M. LENARD, *The future of sports dispute resolution*, in PDRLJ, 2009, p. 179; J. NAFZIGER, *Lex sportiva*, in ISLJ, 2004, p. 3.

regole contenute nei regolamenti e negli statuti delle varie federazioni sportive (nazionali ed internazionali)⁸.

Per questo motivo, secondo altri Autori il termine *lex sportiva* dovrebbe essere utilizzato in modo più ampio al fine di ricomprendervi, oltre alla giurisprudenza del CAS, anche i regolamenti delle varie federazioni sportive⁹.

Secondo un'altra corrente di pensiero il termine *lex sportiva* sarebbe ancora più ampio e comprenderebbe anche l'insieme di principi e regole del diritto internazionale applicate al settore sportivo nonché una serie di principi elaborati *ad hoc* per il sistema sportivo (*principia sportiva*)¹⁰. Quando ai primi si è soliti fare riferimento al principio del giusto processo e al diritto ad essere ascoltati. Secondo il consolidato orientamento del CAS, infatti, «[t]he appeal arbitration procedure cures any infringement of the right to be heard or to be fairly treated committed by a sanctioning sports organization during its internal disciplinary proceedings. Indeed, a CAS appeal arbitration procedure allows a full de novo hearing of a case with all due process guarantees, granting the parties every opportunity not only to submit written briefs and any kind of evidence, but also to be extensively heard and to examine and cross-examine witnesses or experts during a hearing»¹¹.

Non meno importante si presenta il principio di legalità in ordine al quale il CAS ha sottolineato che «the “principle of legality” (“principe de légalité”) requires that the offences and sanctions must be clearly and previously defined by law and must preclude the “adjustment” of existing rules to enable an application of them to situations or conduct that the legislator did not clearly intend to penalize. Sports organizations cannot impose sanctions without a proper legal or regulatory basis for them and that such sanctions must also be predictable (“predictability test”). The principle of legality and predictability of sanctions requires a clear connection between the incriminated behaviour and the sanction and calls for a narrow interpretation of the respective provision»¹².

In senso analogo, diversi Autori hanno richiamato anche i seguenti ulteriori principi: *pacta sunt servanda*, forza maggiore, buona fede, protezione del

⁸ In particolare si osserva che in base alle regole del Codice di procedura del TAS, “the Panel shall decide the dispute according to the applicable regulations and, subsidiarily, to the rules of law chosen by the parties or, in the absence of such a choice, according to the law of the country in which the federation, association or sports-related body which has issued the challenged decision is domiciled or according to the rules of law that the Panel deems appropriate. In the latter case, the Panel shall give reasons for its decision” (R58).

⁹ L.V.P. DE OLIVERA, *Lex sportiva as the contractual governing law*, in ISLJ, 2017, p. 105.

¹⁰ L. CASINI, *The making of a lex sportiva by the Court of arbitration for sport*, cit., p. 1330.

¹¹ CAS 2011/A/2425 *Abongalu Fusimalobi v/ FIFA*, punto 53. Nello stesso senso cfr. CAS 2009/A/1545 *A. Anderson et al. v. IOC*, punto 78; CAS 2003/O/486 *Fulham FC v. Olympique Lyonnais*, punto 50; CAS 2008/A/1594 *Shbeykhov v. FILA*, punto 109.

¹² CAS 2011/A/2670, *Masar Omeragik v. FFM*.

legittimo affidamento, proporzionalità ed *interpretatio contra proferentem*¹³.

Per quanto riguarda, invece, i c.d. *principia sportiva*, i principali sono quelli relativi all'insindacabilità delle decisioni dei direttori di gara, alla responsabilità oggettiva nei casi di *doping* e all'integrità delle competizioni sportive.

In relazione al principio dell'insindacabilità delle decisioni dei direttori di gara, il CAS ha sottolineato che «*arbitrators do not review the determinations made on the playing field by judges, referees, umpires, or other officials who are charged with applying what is sometimes called "rules of the game" (one exception among others would be if such rules have been applied in bad faith, e.g. as a consequence of corruption). If they happen to have been present at the relevant event, CAS arbitrators were mere spectators with no official role. Moreover, they are not, unlike on-field judges, selected for their expertise in officiating the particular sport*»¹⁴. Tale principio, peraltro, è stato ritenuto derogabile dal CAS nel caso in cui ci accerti che la decisione "sul campo" sia stata presa con evidente malafede al fine di falsare la competizione a vantaggio di un concorrente¹⁵.

Per quanto riguarda, invece, il principio della responsabilità oggettiva in caso di violazione della normativa antidoping, il CAS ha rilevato che «*le système de la responsabilité objective de l'athlète doit prévaloir lorsque l'équité sportive est en jeu. Cela signifie que, dès qu'une substance prohibée est découverte dans les urines ou le sang d'un athlète, celui-ci doit être automatiquement disqualifié de la compétition en cause, sans aucune possibilité pour lui de renverser cette présomption de culpabilité (présomption irréfragable). Il serait effectivement choquant de faire figurer dans un classement un athlète qui n'a pas concouru avec les mêmes moyens que ses adversaires, quelles qu'en soient les raisons*»¹⁶.

Con riferimento, invece, al principio dell'integrità delle competizioni sportive, il CAS ha rilevato, «*quite obviously, that honesty and uprightness are fundamental moral qualities that are required in every field of life and of business, and football is no exception. More specifically, however, the Panel is of the opinion that the notion of integrity as applied to football requires something more than mere honesty and uprightness, both from a sporting and from a business point of view. The Panel considers that integrity, in football, is crucially related to the authenticity of results, and has a critical core which is that, in the public's perception, both single matches and entire championships must be a true test of the best possible athletic, technical, coaching and management skills of the opposing sides. Due to the high social significance of football in Europe, it is not enough that competing athletes, coaches or managers are in fact honest; the public*

¹³ M. BELOFF, T. KERR, M. DEMETRIOU, *Sports law*, Hart Publishing, Oxford, 1999, p. 3; R. Parry, *Lex sportiva and European Union sports law*, in *ELR*, 2012, p. 718.

¹⁴ CAS ad hoc Division OG 00/013, *Bernardo Segura / IAAF/CAS*

¹⁵ CAS JO-ATL 19/006, *Mendy et FIBA c. AIBA*

¹⁶ CAS 95/141, *C. v. FINA*

must perceive that they try their best to win and, in particular, that clubs make management or coaching decisions based on the single objective of their club winning against any other club. This particular requirement is inherent in the nature of sports and, with specific regard to football, is enhanced by the notorious circumstance that European football clubs represent considerably more in emotional terms to fans – the ultimate consumers – than any other form of leisure or of business»¹⁷.

Deve, peraltro, essere sottolineato che secondo alcuni Autori alcuni dei c.d. *principia sportiva* altro non sono principi di etica sportiva, intrinsecamente collegati al fenomeno sportivo e che dovrebbero essere osservati da tutti i soggetti che operano in ambito sportivo. Secondo tale linea di pensiero, pertanto, tali principi non dovrebbero costituire parte della *lex sportiva*, ma rappresenterebbero qualcosa di diverso e di separato, meglio rappresentato dall'espressione *lex ludica*. Nello specifico è stato evidenziato che «*a further set of principles and rules that can be distinguished and separated from the concept of 'lex sportiva', are what can be termed the sporting law, or rules of the game. I propose to call these principles 'lex ludica'. These encompass two types of rules that are distinctive and unique because of the context of sport in which they occur and are applied. One covers the actual rules of the game and their enforcement by match officials. The approach here by the CAS has been to treat these rules as sacrosanct and immune from legal intervention. The second type is what can be termed the 'sporting spirit' and covers those ethical principles of sport that should be followed by sports persons. The concept 'lex ludica' thus includes both the formal rules and the equitable principles of sport. They are arguably immune from legal intervention because they are an 'internal law' of sport – a private governance that is respected by national courts, and as such is best applied by a specialised forum or system of arbitration by experts»¹⁸.*

Non sono mancati, inoltre, Autori che hanno proposto una definizione di *lex sportiva* ancor più dettagliata. Secondo alcuni, infatti, quest'ultima sarebbe composta dagli statuti e dai regolamenti delle federazioni sportive come interpretati dagli organismi di risoluzione alternativa delle controversie e comprensivi anche di alcune disposizioni di diritto nazionale, europeo ed internazionale¹⁹; secondo altri, invece, le fonti principali della *lex sportiva* sarebbero la

¹⁷ CAS 98/200, *AEK Athens and SK Slavia Prague / UEFA*.

¹⁸ K. FOSTER, *Lex sportiva and Lex ludica: the Court of arbitration for sports's jurisprudence*, in I.S. BLACKSHAW, R.C.R. SIEKMANN, J. SOEK (a cura di), *The CAS 1984-2004*, Springer, The Hague, 2006, p. 421.

¹⁹ R. PARRISH, *Lex sportiva and EU sports law*, cit., p. 718.

Carta olimpica, gli statuti e i regolamenti delle federazioni sportive ed il Codice mondiale antidoping²⁰.

3. La giurisprudenza del CAS

Di fronte a una tale diversità di vedute ed opinioni, la giurisprudenza del CAS non sembra, nell'attuale momento storico, ancora in grado di fornire una chiara ed univoca chiave interpretativa.

In un parere reso nel 2005 sulla compatibilità di alcune sanzioni previste dal Codice mondiale antidoping con il diritto svizzero, ha sottolineato che *«the Panel is not prepared to take refuge in such uncertain concepts as that of a “lex sportiva”, as has been advocated by various authors. The exact content and the boundaries of the concept of a lex sportiva are still far too vague and uncertain to enable it to be used to determine the specific rights and obligations of sports associations towards athletes»*²¹.

Per contro, in un lodo del 1998 il CAS aveva evidenziato che *«sports law has developed and consolidated along the years, particularly through the arbitral settlement of disputes, a set of unwritten legal principles – a sort of lex mercatoria for sports or, so to speak, a lex ludica – to which national and international sports federations must conform, regardless of the presence of such principles within their own statutes and regulations or within any applicable national law, provided that they do not conflict with any national «public policy» («ordre public») provision applicable to a given case»*²².

In modo più sfumato, nel 2002 il CAS ha rilevato che *«in addition, to the extent that it deems it appropriate, the Panel may apply general principles of law, which are applicable as a type of lex mercatoria for sports regardless of their explicit presence in the applicable UEFA or FIFA Statutes. Such general principles of law include for example the principle of fairness, which implies inter alia the obligation to respect fair procedures»*²³.

Interessante si rivela, altresì, un lodo del 2008 nel quale davanti al CAS il CIO aveva sostenuto che nel caso di atleti trovati positivi al controllo antidoping e componenti una staffetta di atletica leggera (nella specie, la 4 x 100 e la 4 x 400 femminile), il risultato conseguito dalla “squadra” avrebbe dovuto essere annullato. Il CIO, infatti, pur riconoscendo che una simile regola non era rinvenibile nel diritto positivo, ha sostenuto che una tale conclusione si imponeva vuoi per logica, vuoi sulla base di un principio generale della *lex sportiva* finalizzato a garantire l'integrità delle competizioni. A tali osservazioni, il CAS

²⁰ L. PRIMICERIO, *Il Tribunale arbitrale dello sport e la creazione di una lex sportiva*, in RDES, 2017, p. 72.

²¹ CAS 2005/C/976 & 986, FIFA & WADA.

²² CAS 98/200, *AEK Athens and SK Slavia Prague / UEFA*, punto 156.

²³ CAS 2002/O/410, *The Gibraltar Football Association (GFA) / UEFA*, punto 4.

ha replicato che «*in the view of the Panel, mere logic may not serve as a basis for a sanction because it would not satisfy the said predictability test and it could lend itself to arbitrary enforcement. In contrast, the Panel does not discard the theoretical possibility that an established principle of lex sportiva might serve as legal basis to impose a sanction on an athlete or a team. Needless to say, the existence of such principle must be convincingly demonstrated and must also pass the mentioned predictability test. However, no evidence has been submitted to the Panel that could support the notion that lex sportiva would invariably require disqualifying not only the individual athlete but also the team to which the doped athlete belongs*»²⁴. Tale passo del lodo appare particolarmente interessante in quanto, da un lato, il CAS sembra ammettere l'esistenza della *lex sportiva* (senza, peraltro, definirla), mentre, dall'altro lato, esclude che il principio invocato dal CIO possa essere ricondotto nell'alveo della *lex sportiva*.

In altre parole, il vero problema è rappresentato dal fatto che fino a quanto non si riesce a trovare un consenso ampio su quali siano gli elementi costitutivi della *lex sportiva*, affermare o negare l'esistenza di quest'ultima si risolve in un mero esercizio dottrinale. Sotto tale profilo, inoltre, non può essere trascurato il fatto che nel 2005 il Tribunale federale svizzero ha stabilito che non costituisce una valida scelta della legge applicabile ad opera delle parti la designazione dei regolamenti FIFA, in quanto questi ultimi non possono essere considerati né "diritto" ai sensi dell'art. 116 LDIP (legge federale sul diritto internazionale privato)²⁵, né espressione di una *lex sportiva* transnazionale²⁶, pur riconoscendo l'esistenza di un intenso dibattito dottrinale sul punto.

4. La *lex sportiva* tra CAS e diritto dell'Unione europea

Uno dei principali obiettivi che stanno alla base delle teorie favorevoli a sostenere l'esistenza di una *lex sportiva* è certamente quello di individuare un *corpus* di regole proprie del settore sportivo ed in quanto tale elemento fondante e costitutivo di un autonomo ordinamento giuridico dalla natura privata e dalla portata globale, frutto dell'accordo tra le varie federazioni sportive internazionali ed i soggetti sottoposti alla loro giurisdizione. Si tratta, a ben vedere, di un aspetto particolare della più ampia tendenza dell'ordinamento sportivo in genere a rivendicare (sia sul piano nazionale, sia sul piano europeo ed internazionale) la propria autonomia dalle regole e, soprattutto, dai tribunali ordinari.

²⁴ CAS 2008/A/1545, *Andrea Anderson et al. v. IOC*, punti 65 e 66.

²⁵ «1. Il contratto è regolato dal diritto scelto dalle parti. 2 La scelta del diritto applicabile dev'essere esplicita o risultare univocamente dal contratto o dalle circostanze. Per altro, è regolata dal diritto scelto. 3 La scelta può avvenire o essere modificata in ogni tempo. Se fatta o modificata dopo la stipulazione del contratto, è retroattivamente efficace dal momento della stipulazione. Sono riservati i diritti dei terzi».

²⁶ Tribunale federale svizzero, 20 dicembre 2005, BGE 132 III 285.

Tale anelito di autonomia dell'ordinamento sportivo ha determinato, ed in parte continua a determinare, importanti ricadute sia con riferimento all'attività del CAS, sia con riferimento al diritto dell'Unione europea.

Con specifico riferimento al CAS, non deve stupire che il desiderio di autonomia dell'ordinamento sportivo abbia rappresentato, soprattutto all'inizio, un freno all'affermazione del CAS quale Tribunale mondiale dello sport: se, infatti, già nei primi anni Ottanta il CIO aveva colto l'intrinseca pericolosità che controversie sportive potessero formare oggetto di esame da parte dei Tribunali nazionali in ragione della sempre crescente rilevanza economica dell'industria sportiva, ravvisando nella creazione del CAS il modo per "isolare" e proteggere l'autonomia dell'ordinamento sportivo da possibili (e ritenuti inopportuni) interventi delle legislazioni e delle corti nazionali, alcune federazioni sportive internazionali hanno continuato a manifestare dubbi e perplessità, perlomeno sino al 1995. Non deve, pertanto, stupire che nel primo decennio di attività (1986 – 1995) i lodi resi dal CAS siano stati soltanto 78. Per contro, nel decennio successivo, dal 1996 al 2005, i lodi sono stati complessivamente (procedure ordinarie e di appello) ben 840²⁷.

La ragione di tale crescita esponenziale dell'attività del CAS deve essere ricollegata alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nel caso *Bosman*²⁸. In quella occasione, infatti, il giudice europeo fissò i seguenti due

²⁷ Cfr. https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_statistics_2016_.pdf

²⁸ Corte di giustizia, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, *URBSFA c. Bosman*, in *Raccolta*, p. I-5040. Tale sentenza ha formato oggetto di numerosi commenti. Tra i principali contributi apparsi all'indomani della pronuncia – tutti raccolti in *Rev. Marché unique eur.*, 1/1996 – si veda K. VAN MIERT, *L'arrêt Bosman: la suppression des frontières sportives dans le Marché unique européen*; P. DEMARET, *Quelques observations sur la signification de l'arrêt Bosman*; D. O'KEEFE, P. OSBORNE, *L'affaire Bosman: un arrêt important pour le bon fonctionnement du Marché unique européen*; G. CAMPOGRANDE, *Les règles de concurrence et les entreprises sportives professionnelles après l'arrêt Bosman*; A. PAPPALARDO, N. PARISIS, *Le droit de la concurrence et le sport professionnel par équipe*; J.L. DUPONT, *Le droit communautaire et la situation du sportif professionnel avant l'arrêt Bosman*; D. KESENNE, *L'arrêt Bosman et l'économie du sport professionnel par équipe*; M. THILL, *L'arrêt Bosman et ses implications pour la libre circulation de sportifs à l'intérieur de la U.E. dans des contextes factuels différents de ceux de l'affaire Bosman*; L. NYUSSEN, X. DENOEL, *La situation des ressortissants de pays tiers à la suite de l'arrêt Bosman*; N. PARISIS, M. FERNANDEZ SALAS, *Le sportif individuel au regard de l'arrêt Bosman*; M. FERNANDEZ SALAS, *De la possibilité de renverser l'arrêt Bosman par une modification du Traité*. Analogamente, la *Rivista di diritto sportivo* ha dedicato interamente il n. 3/1996 alla sentenza *Bosman*, accogliendo i commenti di M. CLARICH, *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?*; A. MANZELLA, *L'Europa e lo sport. Un difficile dialogo dopo Bosman?*; A. TIZZANO, M. DE VITA, *Qualche considerazione sul caso Bosman*; F. ROMANI, U. MOSETTI, *Il diritto nel pallone. Spunti per un'analisi economica della sentenza Bosman*; A. ANASTASI, *Annotazioni sul caso Bosman*; J. DIEZ HOCHLEITNER, A. MARTINI SANCHEZ, *Le conseguenze giuridiche della sentenza Bosman per lo sport spagnolo ed europeo*; S. BASTIANON, *La libera circolazione dei calciatori e il diritto della concorrenza alla luce della sentenza Bosman*; M. COCCIA, *La sentenza Bosman: summum ius, summa iniuria?*. V., altresì, L. TELCHINI, *Il caso Bosman: diritto comunitario e attività calcistica*, in *Dir. com. scambi int.*, 1996, p. 311 ss.; S. BASTIANON, *Bosman, il calcio e il diritto comunitario* e G. VIDIRI, *Il caso Bosman e la circolazione dei calciatori professionisti all'ambito della Comunità europea*, entrambi in *Foro it.*, 1996,

principi: *a)* nella misura in cui lo sport costituisce un'attività con rilevanza economica, le regole sportive emanate dalle federazioni sportive, nazionali ed internazionali, sono soggette ai principi del diritto dell'Unione europea che governano il mercato interno (libera circolazione delle persone, dei servizi, libertà di concorrenza); *b)* le regole dell'UEFA che prevedono il pagamento di un'indennità in caso di trasferimento di un calciatore in scadenza di contratto da una squadra all'altra e che limitano il numero di calciatori stranieri cittadini di uno Stato membro che possono essere schierati nel corso di una partita tra club sono incompatibili con il principio della libera circolazione dei lavoratori e del divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità.

D'improvviso, pertanto, il mondo sportivo, che da sempre si era battuto per assicurarsi una sfera, normativa e giurisdizionale, autonoma rispetto agli ordinamenti giuridici statali, si trovò esposto alle incursioni al proprio interno del diritto dell'Unione europea, un diritto pur sempre di origine interstatale.

La reazione del mondo sportivo fu violenta²⁹: secondo l'allora Presidente UEFA Johansson, «*the EU is trying to kill club football in Europe*»; analogamente, l'allora Segretario Generale UEFA Aigner, affermò che «*Bosman is a decision taken by people that do not know anything about football*». E per tutta risposta, l'allora Commissario Europea alla concorrenza Van Miert replicò che «*UEFA has to evolve, whether they like it or not. If they want war, then it will be war*».

E' in questo clima che le federazioni sportive internazionali, e in primo luogo la FIFA, si resero conto che l'unico modo per impedire al diritto dell'Unione europea di penetrare all'interno del mondo sportivo era quello di ostacolare il ricorso ai tribunali nazionali attraverso la predisposizione nei propri regolamenti di una clausola di attribuzione della competenza a decidere eventuali controversie al CAS³⁰. In realtà, tale *escamotage* ha avuto esiti assai modesti, posto che secondo ormai una giurisprudenza costante del CAS «*le droit de l'Union Européenne ("droit de l'UE"), dont notamment les dispositions des traités en matière de liberté de circulation et de droit de la concurrence, doivent être prises en compte par la Formation arbitrale, dans la mesure où elles constituent des dispositions impératives du droit étranger au sens de l'article 19 de la Loi fédérale sur le droit international privé du 18 Décembre 1987*

IV, c.1 ss. Si segnala, inoltre, che sul sito della Corte di giustizia (<http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=61993CJ0415&lang1=it&type=TEXT&ancre=>) sono elencati, in aggiunta a quelli in precedenza indicati, oltre 130 commenti relativi alla sentenza *Bosman* che coprono un lasso temporale dal 1996 al 2010.

²⁹ Sul punto v., B. GARCIA, *UEFA and European union: from confrontation to co-operation*, in J CER, 2007, p. 201 nonché B. HOPQUIN, *Bruxelles press l'UEFA a se soumettre a l'arrêt Bosman*, in *Le Monde*, 25 dicembre 1995.

³⁰ A. DUVAL, *The Court of arbitration for sport and EU law. Chronicle of an encounter*, in MJECL, 2015, p. 226.

(“LDIP”)³¹. Ai sensi di quest’ultima norma, infatti, può essere tenuto conto di una norma di applicazione necessaria di un diritto diverso da quello richiamato dalla presente legge qualora, secondo la concezione giuridica svizzera, interessi degni di protezione e manifestamente preponderanti di una parte lo richiedano e la fattispecie sia strettamente connessa con tale diritto. Per stabilire se si debba tener conto di tale norma, se ne esaminerà lo scopo e le conseguenze per una decisione equanime secondo la concezione giuridica svizzera. E per quanto riguarda il soddisfacimento di tali condizioni da parte del diritto europeo, il CAS ha ripetutamente sottolineato che «i) *les dispositions de droit européen, concernant notamment le droit de la concurrence et les libertés de circulation, sont communément considérées comme des règles impératives par les juridictions de l’Union et la doctrine; ii) les relations étroites entre (a) le territoire sur lequel le droit européen est en vigueur et (b) l’objet du litige, tiennent au fait que la mise en cause de la légalité [du Règlement UEFA] a un impact évident sur le territoire européen (...); iii) enfin, l’ordre juridique suisse partage les intérêts et valeurs protégées par le droit européen et notamment les dispositions de droit européen en matière de droit de la concurrence et de libertés de circulation*»³².

Preso atto, quindi, che la devoluzione delle controversie sportive al CAS non può consentire di isolare ermeticamente il settore sportivo dal diritto (di origine certamente interstatale) dell’Unione europea, si tratta di verificare se e fino a che punto quest’ultimo sia in grado di pregiudicare quell’autonomia dell’ordinamento sportivo di cui l’affermazione di una *lex sportiva* nel senso in precedenza illustrato rappresenta una delle caratteristiche principali.

5. I rapporti tra il diritto dell’Unione europea e lo sport

Il tema dei rapporti tra il diritto dell’Unione europea e lo sport rappresenta il terreno di un intenso dibattito, politico e dottrinale, scandito da diverse pronunce della Corte di giustizia che hanno segnato momenti fondamentali di un confronto-scontro dai toni, come si è visto, talvolta accesi e non ancora terminato. Riassumendo in estrema sintesi le principali tappe di tale rapporto possiamo distinguere tre periodi:

i) il primo periodo copre il lasso di tempo che va dalla creazione delle originarie Comunità europee sino al 1994. In questo periodo, nonostante due sentenze della Corte di giustizia degli anni Settanta avessero sancito l’assoggettabilità dell’attività sportiva ai principi europei del mercato interno nella misura

³¹ TAS 2016/A/4490, *RFC Seraing c. FIFA*, punto 73; CAS 98/200, *AEK Athens and SK Slavia Prague / UEFA*, punto 9; CAS 2016/A/4492, *Galatasaray v. UEFA*, punto 42.

³² TAS 2016/A/4490, *RFC Seraing c. FIFA*, punto 76; CAS 98/200 *AEK Athens and SK Slavia Prague / UEFA*, punto 10; CAS 2016/A/4492, *Galatasaray v. UEFA*, punto 44.

in cui l'attività sportiva veniva svolta sotto forma di attività economica³³, le Istituzioni europee e quelle sportive hanno vissuto in una sorta di “magico isolamento” reciproco, senza alcuna particolare influenza e/o ingerenza delle prime sulle seconde.

ii) Il secondo periodo va dal 1995 sino al 2005. In questo periodo la Corte di giustizia, riprendendo la propria giurisprudenza degli anni Settanta, ribadisce i seguenti tre principi fondamentali:

a) l'attività sportiva, se ed in quanto costituisce un'attività economica, è assoggettata ai principi del diritto dell'Unione europea;

b) tuttavia, in considerazione delle caratteristiche specifiche dello sport, si deve ritenere che le norme emanate dalle federazioni sportive dettate da motivi puramente tecnici e che non hanno nulla a che fare con l'attività economica (c.d. regole puramente sportive) siano sottratte all'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea;

c) rientrano tra le regole puramente sportive le “regole del gioco” (ad es. regole che fissano la lunghezza delle partite o il numero di giocatori sul campo), le norme relative ai criteri di selezione per le competizioni sportive, quelle sulla composizione delle squadre nazionali e quelle sul *doping*.

Tale impostazione concettuale, peraltro, non stava ad indicare che tutte le regole non qualificabili come puramente sportive dovevano essere ritenute, se effettivamente in grado di limitare o restringere una libertà fondamentale, inevitabilmente contrarie al diritto europeo. Anche tali regole, infatti, avrebbero ben potuto essere ritenute comunque compatibili con il diritto europeo se, nonostante gli effetti restrittivi, avessero potuto essere giustificate in considerazione *a)* degli obiettivi legittimi perseguiti, *b)* della loro idoneità a raggiungere tali obiettivi e *c)* dal carattere proporzionato della misura rispetto agli obiettivi perseguiti.

Sotto tale profilo, pertanto, la Corte di giustizia sin dall'inizio ha mostrato una particolare sensibilità nei confronti del fenomeno sportivo, proprio al fine di tenere conto delle sue caratteristiche specifiche tra cui rientra anche l'idea stessa di autonomia (perlomeno per tutto ciò che concerne gli aspetti tecnico-sportivi). È innegabile, tuttavia, che, complice anche il fatto che la sentenza *Bosman* ha avuto ad oggetto la regolamentazione del massimo organo di governo del calcio professionistico europeo in un momento storico nel quale l'industria calcistica europea era in forte crescita anche grazie all'avvento delle televisioni a pagamento, tale pronuncia è stata percepita dal settore sportivo come una vera e propria minaccia alla stessa autonomia dell'ordinamento

³³ Corte di giustizia, 12 dicembre 1974, causa 36/74, *Walrave e Koch*, in *Raccolta*, p. 1406; Corte di giustizia, 14 luglio 1976, causa 13/76, *Donà c. Mantero*, in *Raccolta*, p. 1334.

sportivo.

iii) Il terzo periodo comprende il lasso di tempo che va dal 2006 al maggio 2019: tale periodo si identifica con la sentenza della Corte di giustizia nel caso *Meca Medina e Majcen* e segna la definitiva negazione delle c.d. regole puramente sportive³⁴. In base a tale pronuncia, infatti, tutte le regole emanate dall'ordinamento sportivo, qualunque sia il loro contenuto, se riferite ad un'attività sportiva che riveste i tratti dell'attività economica, devono ritenersi soggette ai principi sul mercato interno e sulla concorrenza. Ciò significa che, in caso di effetti restrittivi di una regola sportiva su una delle libertà fondamentali riconosciute dal diritto europeo, tale regola non incorrerà nei rigori del divieto soltanto qualora possa essere giustificata in considerazione *a)* degli obiettivi legittimi perseguiti, *b)* della sua idoneità a raggiungere tali obiettivi e *c)* dal carattere proporzionato della misura rispetto agli obiettivi perseguiti. Da questo angolo di visuale l'impatto di tale sentenza sull'autonomia dell'ordinamento sportivo non deve essere sottovalutato. Non v'è chi non s'avveda, infatti, delle evidenti criticità di un sistema che affida alla Corte di giustizia (ma anche ai singoli giudici nazionali in virtù del principio della diretta applicabilità del diritto UE) il potere-dovere di sindacare il carattere proporzionato anche di regole (quali quelle sul doping o sulle regole tecniche del gioco, ad esempio) non dettate da finalità economiche, ma ricollegabili esclusivamente alle caratteristiche specifiche del fenomeno sportivo;

iv) il quarto periodo, infine, si identifica con il presente come (ri-)disegnato dalla sentenza della Corte di giustizia *TopFit e Biffi* del 13 giugno 2019 giugno 2019 con la quale il giudice europeo ha definitivamente superato il principio che permetteva al diritto europeo di interessarsi delle regole sportive solo se ed in quanto la relativa attività integrava un'attività economica, ricomprendendo sotto la sfera del diritto europeo anche tutte quelle attività sportive svolte a livello puramente ludico-amatoriale e le relative regole³⁵. Ma non solo. L'oggetto specifico della regola portata all'esame della Corte di giustizia - vale a dire il divieto di assegnare il titolo di campione nazionale di uno Stato membro ad un atleta cittadino di un altro Stato membro - ma soprattutto il verdetto reso dalla Corte di giustizia (secondo cui un tale divieto può essere ritenuto compatibile con il diritto europeo soltanto a patto che si dimostri che l'obiettivo

³⁴ Corte di giustizia, 18 luglio 2006, causa C-519/04P, *David Meca-Medina e Igor Majcen/Commissione delle Comunità europee*, in Raccolta, p. I-6991.

³⁵ Corte giust., 13 giugno 2019, causa C-22/18, *TopFit eV, Daniele Biffi contro Deutscher Leichtathletikverband eV*, www.curia.eu. Per un primo esame, v. S. BASTIANON, *Attività sportiva amatoriale, titolo di campione nazionale e diritto europeo: un dialogo ancora (tremendamente) difficile*, in *Rivista.eurojus.it*, 3/2019; ID., *The TopFit judgment on amateur sport and its potential aftermath on the relationship between EU law and dual careers of athletes*, in *Rivista.eurojus.it*, 4/2019; ID., *Atleti dilettanti, campioni nazionali e cittadinanza europea: quid novi sub sole?*, *Riv. dir. sport.*, 2019, p. 129.

perseguito non può essere realizzato con nessun'altra misura meno restrittiva) danno l'impressione di una vera e propria "invasione di campo" i cui effetti pratici sull'ordinamento sportivo nel suo complesso e sulla sua autonomia dovranno essere attentamente analizzati e studiati.

In generale, con riferimento ai criteri elaborati dalla Corte di giustizia nella sentenza *Meca Medina e Majcen*, a loro volta mutuati pedissequamente da quanto affermato dalla stessa Corte di giustizia nella sentenza *Wouters e a.*³⁶, relativa alla compatibilità con il diritto europeo antitrust di una regolamentazione dell'Ordine degli avvocati olandesi che proibiva loro di costituire forme integrate di collaborazione professionale con i revisori contabili, è stato messo in luce che in nessun caso il richiamo a principi quali quello di proporzionalità potrebbe mettere in discussione l'idea stessa di *lex sportiva*. Quest'ultima, infatti, nel corso degli anni ha mostrato di essere ben permeabile a principi generali tratti dal diritto nazionale ed internazionale; e siccome il principio di proporzionalità rientra certamente tra questi ultimi, la coesistenza tra il diritto europeo e la *lex sportiva* non dovrebbe costituire un vero problema³⁷. Sennonché, a modesto avviso di chi scrive, il discorso si presenta più complesso: infatti, affermare la sindacabilità da parte della Corte di giustizia (ma il discorso vale, *mutatis mutandis* per tutti i giudici nazionali degli Stati membri) del carattere proporzionato di una regola dettata unicamente per salvaguardare le caratteristiche specifiche dello sport (si pensi alla regola che in quasi tutti gli sport prevede gare separate per uomini e donne, alle regole sul doping e alle relative sanzioni, alle regole che presiedono all'assegnazione dei titoli nazionali fino a tutte le regole "tecniche") significa ammettere un sindacato giurisdizionale su questioni genuinamente sportive da parte di soggetti estranei al settore sportivo. Certo, fino ad oggi la Corte di giustizia non si è mai pronunciata su una questione simile, posto che nella vicenda *Meca Medina e Majcen* l'eccezione relativa al carattere non proporzionato della sanzione concretamente inflitta (esclusione dalle competizioni sportive per due anni) non era stata sollevata per cui il giudice europeo ha avuto buon gioco nel rilevare la sola legittimità degli obiettivi perseguiti dalla normativa antidoping e l'inerenza a tale disciplina di un sistema sanzionatorio; tuttavia, la recente sentenza *TopFit e Biffi* ha riproposto in modo perentorio tale problematica, soltanto aggirata dalla Corte di giustizia mediante attribuzione al giudice nazionale dell'onere di stabilire il carattere proporzionato della sanzione, evidenziando i palesi limiti di un approccio metodologico-concettuale elaborato con riferimento a normali attività economiche e difficilmente replicabile in modo acritico con riferimento al

³⁶ Corte giust. 19 febbraio 2002, C-309/99, *Wouters e a. c. Algemene raad van de Nederlandse Orde van Advocaten*, EU:C:2002:98.

³⁷ R. PARRISH, *Lex sportiva and EU sports law*, in *ELR*, 2012, p. 716.

settore sportivo.

Invero, affermare, da un lato, che «*sembra legittimo riservare l'attribuzione del titolo di campione nazionale in una determinata disciplina sportiva ad un cittadino nazionale, in quanto tale elemento nazionale può essere considerato una caratteristica del titolo stesso di campione nazionale*» e, contestualmente e dall'altro lato, che «*qualora esista un meccanismo relativo alla partecipazione di un atleta straniero ad un campionato nazionale, quantomeno alle eliminatorie e/o come esterno [vale a dire, senza valutazione dei risultati conseguiti, n.d. a.], la non ammissione totale di tale atleta a detti campionati a motivo della sua cittadinanza risulta in ogni caso sproporzionata*», significa schiudere le porte ad una sorta di rompicapo impossibile che, oltre a variare a seconda dello sport considerato e della tipologia delle manifestazioni in cui si assegna il titolo di campione nazionale, sembra non tenere in considerazione un aspetto basilare: vale a dire, la contraddizione logica, prima ancora che giuridica, di sostenere che vi possa essere una vera e genuina partecipazione di un atleta ad una competizione sportiva anche nella consapevolezza che i risultati conseguiti sul campo da quest'atleta non saranno presi in considerazione. In altre parole: è l'essenza stessa dello sport che impedisce di poter seriamente predicare una soluzione che, ad esempio, consenta a Rafa Nadal di partecipare al campionato polacco di tennis, ma con la precisazione che anche qualora vincesses la finale sul campo (cosa assai probabile ...), il vincitore ufficiale sarebbe il suo avversario cui verrebbe pure assegnato il titolo: quest'ultimo, quindi, saprebbe di aver vinto la finale prima ancora di scendere in campo e a prescindere dal verdetto del campo. Non occorre essere esperti di questioni sportive per rendersi conto delle criticità che la soluzione adottata dalla Corte di giustizia solleva sul piano logico, prima ancora che giuridico.

Sotto altro profilo, peraltro, si osserva che, anche prescindendo per un solo istante dalla più recente "incursione" del diritto europeo nell'ambito delle regole sportive che stabiliscono le condizioni di eleggibilità di un atleta ai fini dell'assegnazione del titolo di campione nazionale in una determinata disciplina, la pretesa del movimento sportivo di disporre un *corpus* di regole (la *lex sportiva*, appunto) totalmente immune ed impermeabile alle norme giuridiche pubbliche, di origine statale o interstatale sembra scontrarsi inevitabilmente con due aspetti tutt'altro che marginali: da un lato, è indubitabile che la corretta qualificazione delle federazioni sportive come soggetti pubblici o privati (eventualmente anche in aperta antitesi con quanto previsto dal diritto positivo e rapportato, invece, alle concrete modalità con cui si manifesta l'eventuale controllo pubblico sulle federazioni) finisce inevitabilmente per rappresentare un momento di necessaria influenza delle norme di origine statale in grado di ripercuotersi (perlomeno all'interno del nostro ordinamento giuridico) anche sotto il profilo dell'individuazione del giudice (ordinario o amministrativo

competente); dall'altro lato, l'esistenza di un sistema di giustizia sportiva alternativo alla giustizia statale non può escludere il rispetto anche da parte della giustizia sportiva dei diritti fondamentali dell'uomo per tutto quanto riguarda sia la formazione dei vari tribunali sportivi, sia le modalità di svolgimento dei procedimenti che si svolgono davanti a questi ultimi. A tale proposito è sufficiente ricordare che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha espressamente riconosciuto l'applicabilità dell'art. 6 CEDU sia al TAS³⁸, sia alla Commissione arbitrale della federazione turca di calcio³⁹.

³⁸ *Affaire Mutu et Pechstein c. Suisse*, Arrêt 2 octobre 2018 Strasbourg.

³⁹ *Affaire Ali Rıza et autres c. Turquie*, Arrêt 28 janvier 2020, Strasbourg.